SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1993, n. **476**.

Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per il condono previdenziale e per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché in materia di termini per il condono previdenziale e per le imposte comunali sugli immobili e sull'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c), c-bis)* e *c-ter),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comunque non oltre il 30 giugno 1994.

Art. 2.

1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.»;

b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.».

Art. 3.

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, resta stabilito, per l'anno 1993, tra il 1° settembre ed il 30 ottobre 1993.

2. Il termine di cui all'articolo 10, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, resta stabilito al 30 ottobre 1993.

Art. 4.

1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono fissati al 28 febbraio 1994.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0555

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1993, n. **477**.

Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente le controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,».

Art. 2.

1. Relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria centrale a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15 luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al predetto articolo 75, comma 2, dichiarativo dell'estinzione del giudizio.

Art. 3.

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «entro il giorno 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, devetenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1° al 20 dicembre, ancorché non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e può tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre;

i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1989, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre.».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0556

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1993, n. **478**.

Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuità dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, con riferimento ai programmi di utilizzazione dei lavoratori coinvolti dai procedimenti di mobilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al 31 luglio 1994, nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, può, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Dell'avvenuta concessione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dà immediata comunicazione al CIPI.

Art. 2.

1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi

collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0557

DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 1993, n. **479**.

Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, commi 1, lettera *h)*, e 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, sulla revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni;

Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole: «esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito» sono sostituite dalle seguenti: «esclusa ogni valutazione di merito».

2. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole «emana direttive alle» sono sostituite dalle seguenti: «determina criteri procedurali per le».

2. Al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole «l'adozione delle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «l'adozione dei criteri procedurali».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 3. — *1.* Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'art. 125 della Costituzione è istituita, in ciascun capoluogo di regione, la commissione statale di controllo.

2. La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, è rinnovata ogni tre anni.

3. La proposta di cui al comma 2 è previamente comunicata al presidente della regione interessata che, entro dieci giorni, può comunicare l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità

4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno dei membri che la compongono da questi designato, ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'Amministrazione civile dello Stato, di cui uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato;

c) da un esperto scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera *b)* del comma 4, sono collocati in posizione di fuori ruolo e sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono, fatto salvo l'espletamento di compiti propri dei commissariati del Governo presso cui siano assegnati.

6. Le funzioni vicarie di cui all'art. 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. I componenti della commissione di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati alla regione con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

9. Il presidente della giunta regionale è sentito dall'organo di controllo quando ne faccia richiesta. Il presidente della giunta regionale può farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, è fatta menzione nel verbale della seduta.».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 4. — *1.* Gli articoli 41, 46, 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati.

2. L'art. 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, è abrogato.

3. Al primo comma dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: «non soggette a controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge».

4. Al comma 1 dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: «escluse quelle contemplate dall'art. 46».

Art. 5.

1. Le commissioni di controllo operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare l'attività di controllo di legittimità sino alla loro rinnovazione ai sensi della disciplina di cui all'art. 2 e comunque non oltre il 31 marzo 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 421/1992 reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale». Si trascrive il testo del relativo art. 2, commi 1, lettera *h)*, e 5:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) - g) (omissis);

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) - mm) (omissis).

2 - 4 *(Omissis).*

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 40/1993 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Atti fondamentali soggetti a controllo).* — 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, *esclusa ogni valutazione di merito*, si esercita sulle seguenti categorie di atti:

a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

b) *atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;*

c) contratti collettivi decentrati di cui all'art. 45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29;

d) piante organiche e relative variazioni;

e) atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

f) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

g) appalti e concessioni che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione;

h) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi;

i) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

l) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità economica europea».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 40/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Coordinamento delle attività di controllo).* — 1. Allo scopo di assicurare il coordinamento o di favorire comuni indirizzi nell'attività di controllo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui al comma 2, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, *determina criteri procedurali per le* commissioni statali di controllo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un comitato tecnico composto da:

a) un magistrato amministrativo, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

b) un magistrato contabile, designato dal presidente della Corte dei conti;

c) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) un prefetto, designato dal Ministro dell'interno;

e) un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;

f) due funzionari regionali, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Il comitato provvede alla massimazione delle decisioni degli organi di controllo, inviate mensilmente dai commissari di Governo; prende atto delle questioni insorte nell'esercizio della funzione di controllo e degli orientamenti giurisprudenziali emersi in occasione delle pronunce sui ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti negativi di controllo; propone al Presidente del Consiglio dei Ministri *l'adozione dei criteri procedurali* di cui al comma 1; assume ogni altra iniziativa utile al buon andamento dell'attività di controllo.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 125 della Costituzione è il seguente:

«Art. 125. — Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del consiglio regionale.

Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione».

— Il testo dell'art. 13, comma 5, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, secondo comma, lettera *a)*, della legge 10 febbraio 1953, n. 62».

Note all'art. 4:

— La legge n. 62/1953 reca norme sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali. Il testo degli articoli abrogati era il seguente:

«Art. 41 *(Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale).* — È istituita nel capoluogo di ogni regione una commissione di controllo.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio regionale. Essa è costituita:

a) del commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede;

b) di un magistrato della Corte dei conti;

c) di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) di due esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna.

Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*. Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno cinque suoi membri. In caso di parità prevale il voto del presidente».

«Art. 42 [come sostituito dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 359/1993, non convertito in legge, e sostituito dal D.L. 15 novembre 1993, n. 453, il cui art. 1, comma 10, ha riproposto il testo del presente articolo nella stessa formulazione] *(Posizione dei funzionari membri della commissione).* — I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera *c)* del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono».

«Art. 46 *(Deliberazioni soggette al controllo di merito).* — Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'art. 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti:

1° il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio stesso;

2° le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

3° l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti;

4° l'acquisto di azioni o obbligazioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5° le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni;

6° l'assunzione di pubblici servizi;

7° le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espressamente stabilita dalla legge».

«Art. 47 *(Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito)*. — Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento ai sensi del primo comma dell'art. 45 nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita con richiesta motivata il consiglio regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se entro il termine suddetto la commissione di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, né motivi per chiedere il riesame.

Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 45».

«Art. 48 *(Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito)*. — Ove il consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, se non venga annullata nel termine di venti giorni per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione del consiglio regionale».

— Il testo degli articoli 45 e 49 della citata legge n. 62/1953, come modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 45 *(Esecutività delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito)*. — Le deliberazioni degli organi regionali divengono esecutive se la commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma la commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo».

«Art. 49 *(Deliberazioni di urgenza)*. — Le deliberazioni degli organi regionali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45».

93G0550

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 novembre 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ugento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giovanni Franza è stato eletto consigliere del comune di Ugento (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 1990;

Visto che, nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, in data 4 ottobre 1993, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli articoli *a)* 110, 61, n. 9, 56, 640, secondo comma, del codice penale; *b)* 110, 81, 61, numeri 2 e 9, 482 e 477 del codice penale; *c)* 110, 81, 61, n. 2, 482, 478, 442 del codice penale; *d)* 110, 81, 61, n. 2, 322 del codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Giovanni Franza nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giovanni Franza dalla carica di consigliere del comune di Ugento (Lecce);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giovanni Franza è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Ugento (Lecce).

Roma, 10 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giovanni Franza è stato eletto consigliere del comune di Ugento (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 1990.

Nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, in data 4 ottobre 1993, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli articoli: *a)* 110, 61, n. 9, 56, 640, secondo comma, del codice penale; *b)* 110, 81, 61, numeri 2 e 9, 482 e 477 del codice penale; *c)* 110, 81, 61 n. 2, 482, 478, 442 del codice penale; *d)* 110, 81, 61, n. 2, 322 del codice penale.

In particolare il sig. Giovanni Franza, in concorso, abusando della funzione di consigliere comunale di Ugento, mediante artifici e raggiri ha presentato una domanda per la liquidazione di indennità per l'esproprio di un fondo di proprietà della madre, allegando una copia autenticata della mappa della zona interessata, ottenuta mediante falsificazione della piantina originale esistente presso il comune di Ugento.

Più specificamente, il sig. Giovanni Franza poneva in essere atti diretti in modo non equivoco a procurare a se stesso un ingiusto vantaggio in danno del comune di Ugento. L'amministratore, infatti, abusando della carica ricoperta, si faceva consegnare dall'ufficio tecnico comunale la carta topografica originale del terreno, facendo poi risultare che la proprietà originariamente classificata nella zona E1, e valutata, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio circa diecimila lire per mq. rientrava nella zona B2 che, invece, era valutata circa cinquantamila lire per mq.

Inoltre faceva risultare che la stessa proprietà aveva, rispetto a quella reale, una superfice superiore.

Quindi, dal tecnico comunale, faceva autenticare copia del documento, così alterato e falsificato, che poi allegava alla richiesta di indennità di esproprio.

Infine, per assicurarsi una più favorevole valutazione del terreno, prometteva un adeguato compenso al tecnico comunale.

Il comportamento di detto amministratore, legato ad una concezione personale ed utilitaristica della gestione della cosa pubblica, nonché la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili non le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Giovanni Franza nella carica di consigliere rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Ugento (Lecce), con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Lecce, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ugento (Lecce), e, nelle more, con provvedimento del 7 ottobre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giovanni Franza dalla carica di consigliere del comune di Ugento (Lecce), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ugento (Lecce).

Roma, 5 novembre 1993

Il direttore generale: SORGE

93A6628

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 novembre 1993.

Emissione di monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del I centenario della fondazione della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete da L. 100;

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 884776 del 4 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 novembre 1992, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993;

Ritenuta l'opportunità di emettere monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del I centenario della fondazione della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il I centenario della fondazione della Banca d'Italia il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm.	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055
Argento	200	24	835	3‰	5	0,100
Argento	100	22	835	3‰	4,5	0,100

Art. 3.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

nel dritto: (per tutti tre i tagli) - testa d'Italia turrita ripresa dal primo biglietto da lire 1.000 emesso dalla Banca d'Italia (1897); in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e un punto in rilievo; sotto, il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

nel rovescio:

L. 500 - composizione architettonica comprendente il frontone e il palazzo sede della Banca d'Italia in Roma; sotto «R» e «L. 500»; a sinistra «1893»; a destra «1993»; in giro la scritta «CENTENARIO BANCA D'ITALIA»;

L. 200 - particolare di un bassorilievo di stele funeraria romana rappresentante il controllo della magistratura sulla emissione di monete; sotto «L. 200» e «R»; a sinistra «1893»; a destra «1993»; in giro la scritta «CENTENARIO BANCA D'ITALIA»;

L. 100 - modello di antico torchio tipografico da stampa in uso al tempo di Gutenberg; sotto «L. 100» e, più in alto a destra, «R»; a sinistra «1893»; a destra «1993»; in giro la scritta «CENTENARIO BANCA D'ITALIA»;

sul bordo:

L. 500 - in rilievo: fregi e «R.I.»;

L. 200 - godronatura;

L. 100 - godronatura discontinua.

Art. 4.

Le monete in argento da L. 500, L. 200 e L. 100 aventi le caratteristiche tecniche ed artistiche di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 1° dicembre 1993.

Art. 5.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete d'argento di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 6.

Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Rovescio

Rovescio

Roma, 3 novembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A6648

DECRETO 18 novembre 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 aprile 1993 recante individuazione degli enti creditizi abilitati ad assentire il piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che al primo comma autorizza le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane ad assumere mutui anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici;

Visto il secondo comma del predetto art. 46 il quale dipone che il piano finanziario previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe;

Visto il terzo comma del citato art. 46, il quale dispone che il piano economico-finanziario di cui al secondo comma deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto del 19 aprile 1993 con il quale sono stati individuati gli enti creditizi abilitati ad assentire il piano economico-finanziario sopramenzionato;

Considerata l'opportunità che la funzione di assenso prevista dal terzo comma del citato art. 46 venga svolta da enti creditizi di dimensioni adeguate all'importo del progetto dell'opera pubblica cui si riferisce il piano economico-finanziario e ciò ai fini di una più soddisfacente applicazione della provvidenza legislativa;

Ritenuta quindi l'esigenza di modificare le disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 19 aprile 1993;

Decreta:

Per le opere pubbliche di importo fino a due miliardi di lire, sono abilitate ad assentire il piano economico-finanziario previsto dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le banche con patrimonio non inferiore a cinquanta miliardi di lire.

Per le opere pubbliche il cui importo sia superiore a due miliardi di lire e non ecceda l'ammontare di cinque miliardi di lire, sono abilitate ad assentire il suddetto piano economico-finanziario le banche con patrimonio non inferiore a duecento miliardi di lire.

Per le opere pubbliche di importo superiore a cinque miliardi di lire sono abilitate ad assentire il piano stesso le banche con patrimonio non inferiore a cinquecento miliardi di lire.

Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 aprile 1993 sono sostituite dalla normativa recata dal presente provvedimento a far data dall'entrata in vigore dell'o stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6627

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 novembre 1993

Scioglimento della società cooperativa culturale e di lavoro servizi del CRUSS, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa culturale e di lavoro servizi del CRUSS, con sede in Bari, si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso a riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa culturale e di lavoro servizi del CRUSS, con sede in Bari, costituita con rogito notaio Buquicchio Michele in data 26 febbraio 1982, repertorio n. 10667, iscritta al n. 36182 registro società del tribunale di Bari, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Madaro Salvatore, via G . Dorso, 30, Bari, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa. Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale.

Roma, 9 novembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6629

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 novembre 1993.

Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore NAVTEX.

IL DIRIGENTE SUPERIORE DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'attribuzione di competenze in materia di sicurezza della navigazione previste dal decreto ministeriale 31 maggio 1993;

Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, in vigore dal 21 aprile 1992;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Considerato che, con la parziale attuazione del sistema GMDSS, è possibile ottenere una più rapida localizzazione delle unità in pericolo;

Ritenuta la necessità di estendere anche alle navi abilitate alla navigazione nazionale e da pesca il disposto delle regole IV/7.1.4 e IV/7.1.6 degli emendamenti 88-GMDSS alla SOLAS 74 (83) (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992);

Decreta:

Art. 1.

1. Le navi passeggeri e da carico, abilitate alla navigazione nazionale e le navi da pesca oceanica devono essere munite di:

a) un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite (EPIRB) dell'unità in pericolo conforme alle prescrizioni della regola IV/7.1.6 degli emendamenti 88-GMDSS alla SOLAS 74 (83);

b) un ricevitore NAVTEX che consenta di ricevere i messaggi diffusi nell'ambito del servizio NAVTEX internazionale.

Art. 2.

1. Le navi da pesca d'altura devono essere munite di EPIRB satellitare secondo quanto prescritto alla precedente lettera *a)* del punto 1) dell'art. 1.

Art. 3.

Gli apparati specificati nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere installati a bordo entro e non oltre il 1° gennaio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il dirigente superiore: LASCO

93A6630

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperativa a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Considerato che, a seguito del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, reiterato con decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, la citata attività di vigilanza compete al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale in data 31 luglio 1987, con il quale si è provveduto a porre in liquidazione coatta amministrativa il Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara ed il rag. Giuseppe Panella è stato nominato commissario liquidatore del consorzio stesso;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1988, con il quale il dott. Luigi Brigati è stato nominato commissario liquidatore del citato consorzio agrario in sostituzione del rag. Panella, deceduto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dell'attuale commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Italiano è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescara, via del Circuito n. 79, in sostituzione del dott. Luigi Brigati.

Art. 2.

La liquidazione proseguirà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 19 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6649

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 380, recante: «Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva di talune plusvalenze, nonché di termini per il condono previdenziale».

Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 380, recante: «Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva di talune plusvalenze, nonché di termini per il condono previdenziale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1993.

93A6656

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato generale d'Italia in Asmara (Eritrea)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il consolato generale di prima categoria in Asmara (Eritrea) è soppresso.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1993

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

93A6632

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei consolati generali onorari in Kioto (Giappone), San Juan (Porto Rico), Costanza e Timisoara (Romania).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Masayuki Sen, console generale onorario in Kioto (Giappone), con circoscrizione le prefetture di Kioto e Nara, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Tokyo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Angelo Pio Sanfilippo, console onorario in San Juan (Porto Rico) con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato libero e associato di Porto Rico e le Isole Vergini americane, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri, con l'obbligo di informare per conoscenza il predetto consolato generale;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi che non implichino la disposizione di beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente il consolato generale d'Italia in Miami;

6) rilascio di certificazioni sulla base dei documenti esistenti agli atti del consolato onorario o dopo aver esperito gli accertamenti che risultino necessari dandone tempestiva comunicazione al consolato generale d'Italia in Miami;

7) autenticazione di firme, rilascio di vidimazioni e legalizzazioni, vidimazione di copie di documenti ai fini della loro conformità all'originale esibito, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche. Restano escluse le procure generali o comunque gli atti per cui è obbligatoria la forma dell'atto pubblico nonché gli atti riguardanti le persone giuridiche. Le funzioni di natura notarile innanzi indicate potranno essere esercitate esclusivamente a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario;

8) rinnovo di passaporti italiani, limitatamente a coloro che siano residenti nella circoscrizione del consolato onorario previo nullaosta scritto del consolato generale d'Italia in Miami;

9) nei casi di comprovata urgenza e necessità, estensione della validità dei passaporti italiani limitatamente al tempo che risulti indispensabile in relazione alle esigenze del titolare del passaporto, informandone tempestivamente il consolato generale d'Italia in Miami;

10) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami delle richieste, debitamente vidimate, di rilascio di visti a cittadini stranieri, limitatamente a coloro che risiedono nella circoscrizione del vice consolato onorario;

11) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

12) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore di connazionali, previa autorizzazione scritta del consolato generale d'Italia in Miami;

13) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva che ne facciano richiesta. Raccolta e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami di tutti gli atti concernenti la leva;

14) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

15) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Anacleto Ioan Andresoiu, vice console onorario in Costanza (Romania), con circoscrizione territoriale distretti di Bacau, Botosani, Braila, Costanza, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Tulcea, Vaslui e Vrancea, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni o legalizzazioni;

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

d) trattazione delle principali funzioni consolari relative alla navigazione marittima sentita, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest;

e) rilascio visti d'ingresso in Italia a cittadini romeni, su espressa autorizzazione caso per caso, dell'ambasciata d'Italia in Bucarest;

f) rinnovo di passaporti, limitatamente ai soli connazionali residenti nella circoscrizione territoriale, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest e rilascio di documenti di viaggio a cittadini (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito), dopo aver interpellato caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Enrico Pollo, vice console onorario in Timisoara (Romania), con circoscrizione territoriale distretti di Alba, Arad, Bihor, Bistrita, Caras Severin, Cluj, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Timis, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni o legalizzazioni;

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

d) trattazione delle principali funzioni consolari relative alla navigazione marittima, sentita, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest;

e) rilascio visti d'ingresso in Italia a cittadini romeni, su espressa autorizzazione, caso per caso, dell'ambasciata d'Italia in Bucarest;

f) rinnovo di passaporti, limitatamente ai soli connazionali residenti nella circoscrizione territoriale, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest e rilascio di documenti di viaggio a cittadini (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito), dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A6633

Determinazione delle circoscrizioni territoriali delle agenzie consolari onorarie in Cruzalia e Sorocaba (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cruzalia (Brasile), alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo, è determinata come segue: il municipio di Cruzalia e l'area compresa tra i municipi di Ourinhos, Palmital, Assis e Presidente Prudente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Sorocaba (Brasile), alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo, è determinata come segue: il municipio e la regione di Sorocaba compreso il litorale Sud di San Paolo da Peruibe a Cananéia, Tatui, Itapetininga, Registro e Apiai.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A6634

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense «Al merito della sanità pubblica»

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1993, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Donat Cattin sen. Carlo (alla memoria);

Tessiore prof.ssa Velia.

93A6646

Revoca dell'autorizzazione già concessa per l'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «LYOMAREX».

Decreto n. 123 del 19 novembre 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «LYOMAREX» vaccino a virus vivo liofilizzato contro la malattia di Marek: confezione 250 dosi di vaccino liofilizzato + flacone da 50 ml di diluente - registrazione n. 25029.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) - codice fiscale 01988770150.

Motivo della revoca: su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti prodotti anteriormente non possono essere più venduti a decorrere dal 1° aprile 1994.

93A6657

Revoca alla società Pitman Moore S.p.a., dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nello stabilimento farmaceutico sito in San Bonifacio.

Con decreto ministeriale R 1 del 19 novembre 1993 è stata revocata, su rinuncia, alla società Pitman Moore S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nello stabilimento farmaceutico sito in San Bonifacio (Verona), via Montegrappa, 5.

93A6658

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla composizione del comitato di sorveglianza delle società «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario», in Torino, e «Artena S.p.a.», in Milano, ambedue in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto in data 19 novembre 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato la composizione del comitato di sorveglianza delle società «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario» e «Artena S.p.a.», ambedue assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, accettando le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di sorveglianza, presentate dal dott. Raffaele Morrone, e nominando, in sua sostituzione, sempre in qualità di esperto, la dott.ssa Luciana Puglisi, nata a Torino il 6 dicembre 1937.

Dalla data del 19 novembre 1993, pertanto, il predetto comitato risulta composto da:

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937, con studio in Napoli, piazza G. Bovio n. 8, con funzioni di presidente;

Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano (Cuneo) il 14 settembre 1943, con studio in Torino, corso Matteotti n. 21, in qualità di esperto;

Puglisi dott.ssa Luciana, nata a Torino il 6 dicembre 1937, dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto

93A6637

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

architettura e composizione architettonica;

chimica applicata;

tecnica del controllo ambientale;

principi di ingegneria elettrica;

gestione dell'energia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di farmacia:

chimica terapeutica;

complementi di chimica farmaceutica.

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica;

topografia;

economia ed estimo civile;

fisica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni (art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A6654

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università «Federico II» di Napoli da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte medioevale;

sociologia delle comunicazioni di massa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A6655

Autorizzazione all'«Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori» di Milano ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1992 l'«Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori» di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Amerigo Orioli consistente in beni mobili ed immobili per un valore di lire 65 milioni i soli beni immobili.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1993 l'«Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori» è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.na Lucia Vassalli consistente in beni immobili per un valore di L. 450.000.000 e beni mobili per un valore di L. 3.256.000.

93A6639

Autorizzazione all'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal prof. Manzi consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di lire 558 milioni.

93A6640

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 novembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1693,86
ECU	1902,54
Marco tedesco	989,81
Franco francese	286,37
Lira sterlina	2512,84
Fiorino olandese	881,62
Franco belga	46,711
Peseta spagnola	12,134
Corona danese	249,74
Lira irlandese	2386,65
Dracma greca	6,898
Escudo portoghese	9,670
Dollaro canadese	1272,43
Yen giapponese	15,583
Franco svizzero	1129,62
Scellino austriaco	140,76
Corona norvegese	227,91
Corona svedese	201,70
Marco finlandese	290,23
Dollaro australiano	1121,67

93A6700

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Paluzza ad accettare una donazione

Con decreto n. 2337/I° sett. del 12 agosto 1993 del prefetto della provincia di Udine il direttore didattico pro-tempore della direzione didattica di Paluzza è stato autorizzato ad accettare la donazione di un apparecchio telefax del valore di L. 712.810 disposta dal Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Tagliamento.

93A6641

Autorizzazione alla direzione didattica di Comeglians ad accettare una donazione

Con decreto n. 2375/I° sett. del 12 agosto 1993 del prefetto della provincia di Udine il direttore didattico pro-tempore della direzione didattica di Comeglians è stato autorizzato ad accettare la donazione di un apparecchio telefax del valore di L. 712.810 disposta dal Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Tagliamento.

93A6642

Autorizzazione alla direzione didattica di Ampezzo ad accettare una donazione

Con decreto n. 3667/I° sett. del 12 agosto 1993 del prefetto della provincia di Udine il direttore didattico pro-tempore della direzione didattica di Ampezzo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un apparecchio telefax del valore di L. 712.810 disposta dal Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Tagliamento.

93A6643

Autorizzazione alla direzione didattica di Arta Terme ad accettare una donazione

Con decreto n. 4181/I° sett. del 12 agosto 1993 del prefetto della provincia di Udine il direttore didattico pro-tempore della direzione didattica di Arta Terme è stato autorizzato ad accettare la donazione di un apparecchio telefax del valore di L. 712.810 disposta dal Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Tagliamento.

93A6644

Autorizzazione alla direzione didattica di Villa Santina ad accettare una donazione

Con decreto n. 4290/I° sett. del 12 agosto 1993 del prefetto della provincia di Udine il direttore didattico pro-tempore della direzione didattica di Villa Santina è stato autorizzato ad accettare la donazione di un apparecchio telefax del valore di L. 712.810 disposta dal Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Tagliamento.

93A6645

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 2 novembre 1993 è stato rettificato il decreto ministeriale 11 febbario 1993, riguardante lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile di ventiquattro società cooperative senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, limitatamente al numero d'ordine 7, nella parte in cui cita il numero BUSC che non è 1004/114694 ma 3846/209231.

Conseguentemente viene esattamente riformulato in:

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Iniziative Due - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «La Ribril - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata»), con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 21 gennaio 1985, repertorio 21714, registro società 334/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3846/209231.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 il decreto ministeriale di scioglimento con nomina di commissario liquidatore del 6 febbario 1959 della società cooperativa di consumo «Società cooperativa fra lavoratori di Escalaplano» a responsabilità limitata, con sede in Escalaplano (Nuoro), è stato modificato come segue:

la società cooperativa di consumo «Società cooperativa fra lavoratori di Escalaplano» a responsabilità limitata, con sede in Escalaplano (Nuoro), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore.

93A6638

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.4904.XV.J(194) datato 24 agosto 1993 l'artificio pirotecnico denominato «Mig» che la ditta «Stabilimento pirotecnico G. Dal Corso di Giovanni Dal Corso & C. S.n.c.» intende produrre nella fabbrica di fuochi artificiali sita in Salzano (Venezia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6155.XV.J(199) datato 22 settembre 1993 l'artificio pirotecnico denominato «Maxi Leone» che la ditta Pasquale Basile intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli), località Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20363-XVJ(46) del 28 settembre 1993 gli artifici pirotecnici denominati:

n. 3074 3" Flowers in Coloured Stamens (d.f. Sfera pirotecnica diametro 7,5 cm);

n. 3074 4" Flowers in Coloured Stamens (d.f. Sfera pirotecnica diametro 10 cm);

n. 3074 5" Flowers in Coloured Stamens (d.f. Sfera pirotecnica diametro 12,5 cm);

n. 3074 6" Flowers in Coloured Stamens (d.f. Sfera pirotecnica diametro 15 cm);

n. 3074 8" Flowers in Coloured Stamens (d.f. Sfera pirotecnica diametro 20 cm),

che la società U. Borgonovo intende importare dalla società Beijing Native Produce I/E Corp., in Beijing (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A6635

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.2653-XV-J(179) datato 12 agosto 1993 il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia Stars 15 mm» che la società Nanna Fireworks a r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pontedera (Pisa), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15022-XVJ(279) del 20 settembre 1993 il dispositivo di sicurezza denominato «Airbag marca Bayern Chemie. tipo GG 7 - lato passeggero» che la società Autogerma, con sede in Verona, intende importare dalla ditta Bayern - Chemie Gmbh - Germania, da installare su autoveicoli Audi, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, e come tale immagazzinato, trasportato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le istruzioni della casa automobilistica costruttrice, potrà essere assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Inoltre, si prescrive che il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo del suindicato dispositivo di sicurezza, deve essere eseguito da persone appositamente istruite in officine specializzate.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9277.XVJ(220) del 21 settembre 1993 l'artificio pirotecnico denominato: «040038 Prophet (d.f. 040038 Prophet)» che la società Pyrogiochi di Giuseppe Turini & C. S.a.s. intende importare dalla società Piepenbrock Pyrotechnik Gmbh., Flugel 1, Wuppertal 1 (Germania), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9276-XVJ(219) del 22 settembre 1993 l'artificio pirotecnico denominato: «040037 Proximo (d.f. 040037 Proximo)» che la società Pyrogiochi di Giuseppe Turini & C. S.a.s. intende importare dalla società Piepenbrock Pyrotechnik Gmbh., Flugel 1, Wuppertal 1 (Germania), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A6636

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 23 novembre 1993, n. 471, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 24 novembre 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 3, comma 3, in luogo di: «... da società controllate dall'ente soppresso *posto* in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448 del codice civile, ...», leggasi: «... da società controllate dall'ente soppresso *poste* in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, *primo comma, numeri 1), 2), 3), 5) e 6)*, del codice civile, ...»;

all'art. 6, comma 1, in fine, in luogo di: «... e delle società di cui all'articolo *5, comma 1, lettera b).*», leggasi: «... e delle società di cui all'articolo *2, comma 1.*»;

all'art. 7, comma 1, in fine, in luogo di: «... e delle società di cui *al comma 1, lettera b).*», leggasi: «... e delle società di cui *all'articolo 2, comma 1.*»;

all'art. 8, comma 4, in luogo di: «4. Con i decreti di cui al comma *1* ...», leggasi: «4. Con i decreti di cui al comma *2* ...».

93A6701

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, *godono* il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso *orizzontale* e *non* in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni *microfiches* fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189